



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
Provincia di Brescia

**SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Adottato dalla Giunta dell'Unione con Deliberazione n.11 del 24.03.2025

INDICE

1. PREMESSA	3
2. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE NEGLI ENTI LOCALI.....	4
2.1 EVOLUZIONE DELLE NORME.....	4
2.2 AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	4
2.3 FUNZIONI E SOGGETTI ATTUATORI DEL SISTEMA.....	5
3. LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	5
3.1 I PRINCIPI A BASE DEL SISTEMA	5
3.2 GLI ATTORI	5
4. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	6
4.1 CRITERI GENERALI DEL SISTEMA.....	6
5. AMBITI DI VALUTAZIONE	6
5.1 LA VALUTAZIONE DEGLI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	6
5.2 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICO DI E.Q.	7
5.3 LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE.....	7
5.4 LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE SENZA INCARICHI DI E.Q.....	7
5.5 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI	8
a) Raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo – MAX 40 PUNTI:	8
b) Qualità del contributo assicurato da ciascun dipendente alla performance del servizio, competenze dimostrate e comportamenti organizzativi – MAX 60 PUNTI:	8
5.6 PROCEDURA DI CONCILIAZIONE	8
6. CICLO DELLA PERFORMANCE	8
1. FASE INIZIALE: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI.....	8
2. FASE INTERMEDIA: MONITORAGGIO PERIODICO SULLA PERFORMANCE.....	9
3. FASE FINALE.....	9
7. COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE.....	9
8. CONVERSIONE IN TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	9
9. NORMA TRANSITORIA.....	10

1. PREMESSA

Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance si inserisce nell'ambito dei principi del ciclo di gestione della performance di cui al D.Lgs. n.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017, cui intende adeguarsi senza, tuttavia, sacrificare l'autonomia organizzativa dell'ente, non recependo, pertanto, integralmente i criteri e le linee di indirizzo della normativa richiamata, ma ad esso semplicemente ispirandosi, senza che la sua adozione implichi il passivo e totale recepimento della normativa statale, evidentemente non direttamente applicabile alle realtà locali, specie se di ridotte dimensioni.

Il presente Sistema, in particolare, ha per oggetto la misurazione e la valutazione della performance, intesa come il contributo che un'unità organizzativa ovvero un singolo individuo apporta, in via diretta, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati e, in via indiretta, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Più concretamente, il Sistema individua la metodologia adottata per la misurazione e valutazione delle performance dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) e dei dipendenti, nonché del Segretario dell'Ente, con riferimento alle singole componenti da esaminare, al processo in sé ed ai sistemi premianti.

2. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE NEGLI ENTI LOCALI

2.1 EVOLUZIONE DELLE NORME

Il processo di riforma della Pubblica amministrazione avviato negli anni '90 nell'intendimento di introdurre una cultura della valutazione di efficacia, efficienza e qualità dei servizi e funzioni rese, ha conosciuto una tappa centrale con l'emanazione del D.Lgs. n. 286 del 30 Luglio 1999. Con tale norma sono stati definiti i controlli interni e le relative modalità di applicazione sulla base della seguente ripartizione:

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile (art. 2);
2. Il controllo di gestione (art. 4);
3. La valutazione del personale con incarico dirigenziale (art. 5);
4. La valutazione e il controllo strategico (art. 6).

A seguire cronologicamente, il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) ha introdotto e codificato per gli enti locali territoriali un'articolazione dei controlli del tutto conforme a quella del D.Lgs. 286/1999.

In tema di controllo e valutazione delle attività amministrative è intervenuta più di recente la legge delega n.15/2009 con il relativo decreto delegato (D.Lgs. 150/2009) che ha parzialmente innovato il sistema dei controlli interni così come fino a quel momento normativamente previsti.

In sintesi, il predetto Decreto, per quanto di interesse ai fini del presente documento, prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro nella prospettiva del miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi resi (articoli da 4 a 10).

Il ciclo di gestione della performance prefigura, nelle intenzioni del legislatore delegato, il compimento del passaggio dalla cultura adempimentale/formale a quella dei risultati auspicato dalle riforme precedenti, ma mai pienamente attuato.

Il presupposto che ha alimentato la scelta del legislatore delegato è quello per il quale - per rendere praticabile l'obiettivo generale dell'allineamento delle pubbliche amministrazioni sul profilo dell'orientamento al risultato, al di là ed oltre al dettato normativo - appare necessario che le amministrazioni innovino la propria cultura e i propri sistemi di valutazione, che i bisogni dei portatori di interessi (*stakeholder*) siano al centro dei sistemi di programmazione e di valutazione ed infine che il collegamento tra retribuzione e performance sia rafforzato con l'adozione di criteri selettivi di premialità.

2.2 AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Non possono essere erogati trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. L'Amministrazione promuove il merito e il miglioramento dei risultati sia organizzativi che individuali attraverso l'utilizzo di sistemi premianti improntati a criteri di selettività secondo la disciplina contrattuale vigente ed in coerenza col sistema di misurazione e valutazione della performance adottato.

È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e delle attestazioni previste dal sistema di valutazione in vigore.

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono:

1. la **performance organizzativa**: ovvero la valutazione del funzionamento delle unità organizzative e dell'ente nel suo complesso. Ciò significa valutare (v. art. 8):
 - *l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;*
 - *l'attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di impiego delle risorse;*
 - *il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e gestionali del personale;*
 - *lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli stakeholder;*
 - *l'efficienza nell'impiego delle risorse;*
 - *la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;*
 - *il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.*
2. la **performance individuale del personale incaricato di elevata qualificazione (art.9, comma 1) è collegata**:
 - *agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;*
 - *al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;*
 - *alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;*
 - *alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.*
3. la **performance individuale del personale non titolare di incarico di EQ (art.9, comma 2) è collegata**:
 - *al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;*

- *alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.*

2.3 FUNZIONI E SOGGETTI ATTUATORI DEL SISTEMA

La valutazione della performance è affidata:

- a) all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)/Nucleo di Valutazione, cui compete la valutazione della performance della struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti/titolari di incarico di E.Q., con il supporto del Segretario dell'Ente;
- b) al Presidente cui compete la valutazione annuale del Segretario dell'Ente;
- c) ai titolari di incarico di E.Q. cui compete la valutazione del personale assegnato al proprio settore/servizio;
- d) ai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, i quali partecipano alla valutazione della performance organizzativa.

I lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa nell'ambito di convenzioni o altre forme associative tra Enti, vengono valutati dai competenti organi dell'Unione (in qualità di titolare del rapporto di lavoro), sentiti gli Enti convenzionati/associati. Ogni scheda di valutazione è conservata nel fascicolo personale del soggetto valutato.

3. LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3.1 I PRINCIPI A BASE DEL SISTEMA

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa si basa sui metodi e sugli strumenti attualmente utilizzati da questo Ente, e si propone di valorizzare quanto già esistente procedendo a gradualità ma continue innovazioni del Sistema medesimo, in coerenza con lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze organizzative.

Il Sistema si pone i seguenti obiettivi:

- la comprensione e l'analisi del complessivo andamento della amministrazione;
- la comprensione e l'analisi dell'andamento delle diverse aree organizzative, anche attraverso processi di osservazione dal generale al particolare;
- la comprensione e l'analisi delle cause degli scostamenti dei risultati ottenuti rispetto a quanto programmato;
- il supporto alla definizione degli interventi di miglioramento delle performance, sulla base dei risultati dell'analisi degli scostamenti.

Il Sistema si riferisce agli ambiti indicati dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n.150/2009, e cioè:

- lo stato di attuazione di piani e programmi;
- l'efficienza nell'uso delle risorse e la quantità/qualità dei servizi erogati;
- il miglioramento dell'organizzazione e delle competenze del personale;
- lo sviluppo delle relazioni con gli stakeholder, anche attraverso forme di partecipazione e di collaborazione;
- la promozione delle pari opportunità.

Tali ambiti riguardano la misurazione e la valutazione multidimensionale sia dei risultati conseguiti (quantitativi, qualitativi e sociali), sia dell'efficienza dei processi organizzativi interni (utilizzo delle risorse e funzionalità dei processi). Ciò significa:

- effettuare verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei piani di medio- lungo termine e dei programmi in corso di svolgimento, collegandoli ad una appropriata selezione di indicatori e di dati economico- finanziari che ne consentano di valutare l'efficienza, l'efficacia ed, eventualmente, l'impatto sulla comunità servita;
- rilevare lo stato dell'organizzazione nel suo complesso e nelle sue articolazioni indicando criteri di valutazione del miglioramento, mediante modelli e indicatori che rendano evidenti gli eventuali scostamenti tra prestazioni attese e prestazioni effettivamente fornite;
- acquisire lo stato attuale delle relazioni con gli stakeholder e indicare criteri di valutazione del miglioramento.

Al fine di favorire ogni opportuna riflessione di carattere gestionale ed organizzativo, anche finalizzata alla messa in atto di eventuali azioni correttive, si prevede una riflessione metodologica in sede di redazione dei report annuali. Tali report riguardano l'andamento delle performance sia a livello organizzativo complessivo, sia a livello di singoli settori.

Il Sistema dell'Ente è sviluppato sulla base delle caratteristiche organizzative interne, dell'attuale grado di maturazione del sistema di misurazione e valutazione, e delle conoscenze e competenze interne su tali ambiti. Si tiene debitamente conto anche delle dimensioni dell'Ente stesso.

3.2 GLI ATTORI

La valutazione della performance organizzativa è un compito che spetta ai titolari d'incarico di E.Q. per le unità organizzative da loro coordinate e per le tematiche di cui sono responsabili, e alla Giunta dell'Unione per l'organizzazione nel suo complesso, sulla base degli elementi forniti dal Segretario dell'Ente.

A tal fine ogni Responsabile redige uno schema coerente con i criteri esposti in precedenza, che dovrà considerare:

- stato di attuazione dei piani e dei programmi di competenza dell'unità organizzativa con attualizzazione dei relativi indicatori di efficienza, efficacia e impatto;
- stato di attuazione dei piani di miglioramento dell'organizzazione e delle competenze.

La Segretario dell'Unione, sulla base dei risultati della valutazione delle singole unità organizzative, dello stato delle relazioni con i portatori di interessi, e di analisi specifiche sul benessere organizzativo eventualmente promosse, elabora annualmente una relazione sulla valutazione della performance del sistema complessivo.

4. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

4.1 CRITERI GENERALI DEL SISTEMA

La metodologia di valutazione della prestazione individuale è ispirata ai seguenti criteri generali:

- evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
- chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola persona;
- supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance (generare allineamento con gli obiettivi complessivi dell'amministrazione);
- valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona;
- contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
- premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti;
- promuovere una corretta gestione delle risorse umane;
- promuovere un continuo riscontro "valutatore-valutato" in ordine al confronto fra prestazione richiesta e prestazione resa;
- rendere i collaboratori consapevoli della propria valutazione professionale in modo da consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell'ente e fornire un'opportunità di crescita individuale;
- evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d'integrazione della preparazione professionale;
- valorizzare le risorse professionali più attive e qualificate;
- promuovere una cultura organizzativa;
- generare una condizione utile al miglioramento della qualità dei servizi.

5. AMBITI DI VALUTAZIONE

La valutazione della performance individuale riguarda, ai sensi dell'art.9 D.Lgs n.150/09, i titolari d'incarico di Elevata Qualificazione e tutto il personale dell'Ente.

5.1 LA VALUTAZIONE DEGLI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Per la valutazione dei titolari di d'incarico di EQ si prenderanno in considerazione due macro aree:

OBIETTIVI GESTIONALI:

- raggiungimento degli obiettivi programmati per la struttura e/o individuali: - performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità: si andrà a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati che dovranno possedere le caratteristiche indicate in precedenza, nonché la performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità nella realizzazione dell'attività istituzionale. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, questo fattore assume peso prevalente nella valutazione complessiva.

COMPORTEMENTI ORGANIZZATIVI E COMPETENZE PROFESSIONALI:

- qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura: la valutazione riguarda la qualità del contributo fornito dal responsabile in questione alla performance dell'intero Ente, e in particolare la capacità di allineare i comportamenti alle esigenze e priorità dell'Ente,
- organizzazione e innovazione: intesa come capacità dimostrata di partecipare alla costruzione degli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani di azione e di dare realizzazione agli stessi, di adattarsi ai cambiamenti intervenuti all'interno dell'amministrazione, nonché della capacità dimostrata di stimolare l'innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivare a livello informatico/organizzativo/procedurale;
- collaborazione, comunicazione e integrazione: intese come capacità dimostrate di saper lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi;
- orientamento al cliente: intesa come capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nel rispetto delle regole organizzative siano dirette alla soddisfazione del cittadino e dell'utente interno, nonché del raggiungimento della maggiore qualità del servizio;

- *valorizzazione e valutazione dei propri collaboratori*: intesa come capacità dimostrata di motivare i collaboratori, di svilupparne le competenze nonché la capacità di governare il processo di valutazione, attraverso una chiara definizione degli obiettivi assegnati e delle attese, una motivata differenziazione della valutazione e il rispetto delle procedure e dei metodi di valutazione adottati.

5.2 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI INCARICO DI E.Q.

La valutazione complessiva avviene utilizzando scale numeriche con valori che vanno da 0 a 100. La misurazione della valutazione deve essere strutturata in modo da favorire gli obiettivi che l'amministrazione ritiene prioritari perseguire oppure che considera cruciali per le funzioni assegnate al singolo responsabile. Tale priorità deve essere esplicitata negli strumenti di programmazione dell'anno oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi l'importanza dell'obiettivo stesso viene indicata dal peso assegnato all'interno dell'area "Obiettivi" della relativa scheda.

- Raggiungimento obiettivi e performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità - PUNTI MAX: 60 Il punteggio della valutazione del raggiungimento degli obiettivi è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prodotto fra le percentuali dei singoli pesi attribuiti agli obiettivi e le relative valutazioni numeriche degli obiettivi stessi.
- Competenze professionali e manageriali - PUNTI MAX: 40, così dettagliate:
 - qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura – max punti 8
 - organizzazione e innovazione – max punti 8
 - collaborazione, comunicazione e integrazione – max punti 8
 - orientamento al cittadino e/o al cliente – max punti 8
 - valorizzazione e corretta valutazione dei propri collaboratori – max punti 8

La valutazione complessiva della performance del Responsabile inferiore a 50 punti su 100 configura la fattispecie dell' "insufficiente rendimento" al fine dell'applicazione dell'art. 55-quater comma 1 lett. f-quinquies) del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di licenziamento disciplinare.

5.3 LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Titolare della responsabilità della valutazione del Segretario dell'Ente è il Presidente, che si potrà avvalere, nelle forme che riterrà più opportune, del supporto della Giunta dell'Unione e del Nucleo di Valutazione, garantendo la partecipazione ed il confronto con il Segretario stesso.

La valutazione positiva ai fini dell'eventuale attribuzione dell'indennità di risultato non può prescindere dalla considerazione di una durata ed una intensità tali da avere influito in una misura considerevole sull'organizzazione.

La valutazione dei comportamenti, delle capacità e delle competenze del Segretario dell'Ente e dell'utilità delle sue prestazioni, è effettuata considerando:

- il grado di miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi valutata in rapporto al grado di conseguimento dei risultati del Piano Esecutivo di Gestione;
- la valutazione dei comportamenti, delle capacità e delle competenze di guida dell'organizzazione dimostrate.

La valutazione secondo i criteri indicati nelle lettere a) e b) è effettuata dal Presidente attraverso la compilazione di un modello sintetico contenente almeno 5 indicatori che tengono in considerazione l'attività, i risultati conseguiti, le funzioni e le responsabilità poste in capo al Segretario dell'Ente. I suddetti elementi di valutazione potranno anche essere annualmente modificati ed integrati dal Presidente.

5.4 LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE SENZA INCARICHI DI E.Q.

Oggetto della valutazione dei dipendenti non titolari di incarico di Elevata Qualificazione è il raggiungimento degli obiettivi programmati e del contributo assicurato alla performance del servizio (valutazione del rendimento) e le competenze e i relativi comportamenti tenuti dai dipendenti sia nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati (valutazione delle competenze).

Per quanto concerne la valutazione del rendimento, gli obiettivi dei quali si andrà a verificare il raggiungimento potranno essere individuali e/o di gruppo e dovranno possedere le stesse caratteristiche di quelli assegnati ai responsabili e che sono riportate in precedenza al punto 5.1. Inoltre, nella valutazione del rendimento verrà considerata la qualità del contributo assicurato da ciascun dipendente alla performance del servizio di appartenenza.

Per quanto concerne la valutazione delle competenze i criteri da considerare sono i seguenti:

- *Impegno e affidabilità*, intese quali:
 - consapevolezza delle responsabilità del proprio lavoro, delle risorse affidate e degli strumenti utilizzati
 - corretto svolgimento delle proprie mansioni all'interno dell'organizzazione;
 - rispondenza dell'apporto lavorativo offerto rispetto al ruolo occupato nell'organizzazione;
 - capacità di adottare decisioni e scelte secondo le indicazioni ricevute;

- Orientamento al cittadino - cliente: inteso come capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che nella correttezza dell'azione amministrativa siano finalizzate alla soddisfazione dell'utente, interpretandone correttamente i bisogni e alla crescita degli standard di erogazione dei servizi in termini di qualità e tempestività.
- Cooperazione e integrazione: intesa come capacità di operare in gruppo di lavoro, di mantenere relazioni positive e di promuovere l'integrazione verso gli altri dipendenti e tra centri di responsabilità;
- Propensione al cambiamento e innovazione, intesa come:
 - autonomia e capacità di gestire situazioni complesse e di proporre, in autonomia, soluzioni alle stesse capacità di inserirsi positivamente nei processi di innovazione;
 - propensione ad individuare nuove modalità di analisi, sviluppando nuove tecniche e metodi di lavoro.

5.5 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

La valutazione complessiva avviene utilizzando scale numeriche con valori che vanno da 0 a 100.

a) Raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo – MAX 40 PUNTI:

Gli obiettivi di gruppo da raggiungere sono rappresentati come descritto nel precedente punto 5.4. Il punteggio assegnato all'obiettivo verrà ripartito in percentuale nel modo che segue, in rapporto al grado di raggiungimento dello stesso come asseverato dal Nucleo di Valutazione:

- raggiungimento degli obiettivi di gruppo inferiore a 50%: nessun punto
- raggiungimento degli obiettivi di gruppo compreso tra 51% e 70%: 20 punti
- raggiungimento degli obiettivi di gruppo compreso tra 71% e 80%: 30 punti
- raggiungimento degli obiettivi di gruppo superiore a 80%: 40 punti

b) Qualità del contributo assicurato da ciascun dipendente alla performance del servizio, competenze dimostrate e comportamenti organizzativi – MAX 60 PUNTI:

- orientamento al cittadino - cliente: max punti 20
- collaborazione, comunicazione e integrazione: max punti 20
- organizzazione: max punti 10
- innovazione: max punti 10

Un punteggio di valutazione complessiva della performance del dipendente inferiore a 30, limitatamente al punto b) relativa alla performance individuale, configura la fattispecie dell' "insufficiente rendimento" al fine dell'applicazione dell'art. 55-quater comma 1 lett. f-quinquies) del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di licenziamento disciplinare.

5.6 PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

La procedura di conciliazione da adottare al sorgere di eventuali contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati prevede che il ricorrente provveda all'indicazione chiara e documentata dell'oggetto della contestazione, sulla base dei criteri del Sistema di valutazione, da inserire direttamente nella scheda di valutazione o da presentare con documento a parte e da inviare al Segretario dell'Ente ed al Nucleo di Valutazione entro 15 giorni dalla data della conoscenza dell'esito della valutazione.

Il Segretario dell'Ente con il supporto del Nucleo di Valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di contestazione scritta e motivata, con ampi poteri istruttori verifica la validità e la completezza della motivazione e sulla base di tali accertamenti esprimerà il proprio parere in merito, riferendo agli interessati ed al Presidente.

La procedura di conciliazione descritta dal presente articolo non ha luogo in presenza di valutazioni inferiori a 80 punti complessivi su 100, sia per i titolari d'incarico di EQ che per i dipendenti.

6. CICLO DELLA PERFORMANCE

Il processo di valutazione è articolato in tre fasi fondamentali: l'iniziale, l'intermedia e la finale. Ciascuna di queste fasi è collegata alle altre in maniera coerente.

1. FASE INIZIALE: ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Entro il mese di febbraio, se il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e in ogni caso, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta definisce ed assegna ai titolari d'incarico di E.Q. gli obiettivi da realizzare, derivati dagli strumenti della programmazione dell'Amministrazione, che sono inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), inerente i singoli e diversi servizi organizzativi dell'ente.

Nella fase di assegnazione degli obiettivi è opportuno mettere in evidenza il collegamento tra obiettivi e risorse e le modalità di realizzazione, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente.

Gli obiettivi assegnati ai singoli titolari di E.Q. e quelli che questi (sulla base di quelli assegnati al servizio di competenza) assegneranno ai singoli dipendenti o gruppo di dipendenti, verranno riportati nelle singole schede individuali di valutazione (allegate al presente regolamento).

2. FASE INTERMEDIA: MONITORAGGIO PERIODICO SULLA PERFORMANCE

Il Nucleo di Valutazione, con il supporto del Segretario dell'Ente:

- a. aggiorna e monitora periodicamente il grado di realizzazione degli obiettivi inseriti nel PEG e relaziona in proposito alla Giunta;
- b. propone, ove necessario, interventi correttivi, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione; I titolari d'incarico di Elevata Qualificazione:
 - monitorano periodicamente il grado di realizzazione delle attività ed obiettivi assegnati ai PEG del settore o dei servizi loro assegnati;
 - verificano la realizzazione delle prestazioni richieste ai dipendenti loro assegnati.

Il Nucleo di Valutazione, sulla base di quanto acquisito dal monitoraggio effettuato, informa tempestivamente la Giunta sul corretto funzionamento complessivo del sistema di valutazione.

3. FASE FINALE

I titolari d'incarico di Elevata Qualificazione, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno o, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza eventualmente prorogata del termine assegnato per il conseguimento degli obiettivi, inviano al Segretario dell'Ente la rendicontazione finale del PEG dell'anno precedente.

La rendicontazione dell'attuazione e dei PEG è verificata dal Nucleo di Valutazione con il supporto del Segretario dell'Ente, che verificano anche le schede di valutazione dei singoli dipendenti.

Il Segretario dell'Ente, sulla base della proposta predisposta dal Nucleo di Valutazione, valuta i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione.

7. COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE

In sede d'attribuzione della valutazione viene stabilito il raggruppamento delle finalità proposte con la valutazione stessa.

Periodicamente possono essere realizzati dei colloqui tra il Nucleo di Valutazione ed i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e tra questi ultimi ed i dipendenti durante i quali si analizzano i risultati relativi ai fattori valutativi considerati, i problemi e le relative cause e gli eventuali interventi ritenuti necessari per il miglioramento della prestazione o per la soluzione dei problemi.

8. CONVERSIONE IN TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

La ripartizione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale avviene dividendo le risorse rese disponibili all'incentivazione in sede di contrattazione decentrata, per il numero di dipendenti in servizio.

La valutazione del personale comandato presso l'ente per un periodo di tempo ridotto, e comunque non superiore al 50% sarà fatta dal superiore gerarchico presso l'ente di appartenenza, utilizzando la scheda di valutazione di quell'ente e secondo le relative procedure; tuttavia, il superiore gerarchico presso l'ente da cui dipende prima di effettuare la valutazione dovrà acquisire il parere del responsabile dell'ufficio dell'ente presso il quale il suo collaboratore presta la parte residua del tempo di lavoro.

Per i dipendenti che si trovano in posizione di comando presso l'ente in una quota di tempo superiore al 50%, la valutazione sarà fatta dal responsabile di quest'ultimo ufficio, acquisendo il parere degli altri superiori gerarchici residuali del dipendente. La valutazione sarà espressa utilizzando la scheda dell'ente utilizzatore.

Gli importi individuali vengono poi rideterminati in relazione alla fascia all'interno della quale sono inseriti. Il sistema prevede l'istituzione di quattro fasce di merito:

- a) per valutazioni complessive (quota collettiva + individuale) inferiori a 50 punti, non è riconosciuto alcun incentivo di risultato;
- b) per valutazioni complessive superiori a 50 punti e pari o inferiori a 60 punti, si eroga il 70% dell'incentivo;
- c) per valutazioni complessive superiori a 60 ed inferiori o pari a 80 punti, si eroga l'80% dell'incentivo;
- d) per valutazioni complessive superiori a 80 punti, si eroga l'incentivo in valore percentuale corrispondente al punteggio ottenuto.

Le risorse derivanti da un'incentivazione inferiore al 100% costituiscono un'economia che verrà riportata in aumento del fondo per il salario accessorio dell'anno successivo.

9. NORMA TRANSITORIA

Il presente Sistema di valutazione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, è oggetto di aggiornamento - in caso di necessità - previa espressione del parere da parte del Nucleo di Valutazione.